

## IL RETTORE

**VISTO** il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, recante il *Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica*;

**VISTA** la Legge 9 maggio 1989, n. 168 di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

**VISTO** il D.M. 29 ottobre 1991 con il quale è stata istituita l'Università degli Studi Roma Tre;

**VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi Roma Tre e il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità vigenti;

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n.240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare gli articoli 6 "Stato giuridico dei professori e ricercatori di ruolo", commi 7, 8 e 14, e 8 "Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari";

**VISTO** il D.P.R. 15 dicembre 2011, n.232, "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n.240";

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2010 n, 240 che disciplina la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, con la trasformazione della progressione economica da biennale per classi e scatti automatici in progressione triennale, subordinata ad un sistema di valutazione di competenza delle singole università, secondo quanto stabilito dai singoli regolamenti di Ateneo;

**PRESO ATTO** della nota prot. n. 6565 del 29 maggio 2017 con la quale il MIUR ha fornito precisazioni in merito all'inquadramento giuridico e al trattamento economico dei docenti universitari;

**VISTA** l'art 1, comma 629, della L. 205/2017 che prevede la trasformazione del regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari in regime di progressione biennale per classi a decorrere dal 01/01/2020;

**VISTO** il "Regolamento di Ateneo per la valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali" emanato con Decreto rettorale prot. n. 58014, rep. n. 431 del 7 marzo 2018;

**VISTE** le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 18 maggio 2021 e del 25 maggio 2021 che hanno approvato alcune proposte di modifica al Regolamento di Ateneo per la valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali come indicate nel documento;

**SENTITO** il Direttore Generale;

## DECRETA

**Art 1** – Sulla base di quanto richiamato in premessa è emanato il nuovo Regolamento di Ateneo per la valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali, come da testo allegato al presente decreto.

**Art. 2** – Le modifiche apportate al testo regolamentare entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di emanazione per gli adeguamenti normativi alle disposizioni di legge vigenti mentre, per quanto riguarda gli aspetti legati alla valutazione delle attività svolte dal personale docente, al termine dei bienni accademici successivi a quello in corso alla data della predetta entrata in vigore, ovvero a partire dalla procedura di valutazione dell'anno 2024.

Il presente decreto è reso esecutivo ai sensi della vigente normativa e sarà acquisito al registro della raccolta interna

**f.to IL RETTORE**  
Prof. Luca Pietromarchi

# **REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPEGNO DIDATTICO, DI RICERCA E GESTIONALE DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI**

## **Art. 1 - Finalità**

1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano, in attuazione dell'art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010, il sistema di valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, in servizio presso l'Università degli Studi Roma Tre, al fine dell'attribuzione degli scatti di stipendio triennali previsti dall'art. 8 della legge n. 240/2010 e dal D.P.R. 15.12.2011, n. 232, successivamente modificati in biennali dall'art. 1, comma 629, della legge n. 205/2017 a decorrere dal 01/01/2020.
2. L'esito della valutazione individuale consiste in un giudizio positivo o negativo.
3. Gli oneri per l'attribuzione degli scatti stipendiali sono a carico del Bilancio unico di Ateneo.
4. In sede di approvazione del Bilancio di Previsione, sulla base delle linee programmatiche e dei piani di sviluppo dell'Ateneo, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, approva le risorse finanziarie da destinare all'attribuzione degli scatti biennali per l'anno solare successivo.

## **Art. 2 - Avvio del procedimento di valutazione**

1. Il procedimento di valutazione è avviato mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio di Ateneo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, del Decreto del Rettore contenente l'elenco dei soggetti chiamati alla valutazione da effettuare nell'anno successivo.
2. I soggetti chiamati alla valutazione e che intendono parteciparvi devono presentare, secondo le modalità previste al successivo art. 4, comma 1, apposita domanda di attribuzione dello scatto stipendiale contenente il complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nei due anni accademici precedenti.
3. La domanda deve essere presentata successivamente alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti chiamati alla valutazione, di cui al comma 1 del presente articolo, entro tre mesi dalla data di maturazione del biennio. Coloro i quali, pur avendone i requisiti, non presentano domanda entro il predetto termine, possono presentarla nei primi sei mesi dell'anno successivo, sempre in riferimento al biennio precedentemente maturato, e senza possibilità di recupero economico per l'anno intercorso.

## **Art. 3 - Organismo di valutazione**

1. La procedura valutativa è effettuata da apposita Commissione di valutazione nominata annualmente dal Senato Accademico su proposta del Rettore.
2. Non possono far parte della Commissione i docenti che maturano lo scatto nell'anno di riferimento.

## **Art. 4 - Procedura di valutazione**

1. I docenti individuati con il Decreto di cui all'art. 2, al termine del proprio biennio, presentano mediante procedura telematica al Direttore di Dipartimento di appartenenza la domanda di attribuzione degli scatti di stipendio biennali unitamente alla relazione triennale di cui al D.P.R. n. 382/1980 sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte. Il Direttore del Dipartimento acquisisce la documentazione e la trasmette con parere non vincolante alla

Commissione di cui all'art. 3 che precede. Quest'ultima, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, si riunisce periodicamente per esaminare le richieste dei docenti che hanno concluso il biennio.

2. La procedura di valutazione si svolge in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti sullo stato giuridico dei docenti universitari. Vengono presi in considerazione per la valutazione, nel biennio accademico di riferimento:

- l'attività didattica
- l'attività di ricerca
- gli eventuali incarichi gestionali svolti.

3. La domanda di attribuzione dello scatto stipendiale viene compilata utilizzando la procedura telematica predisposta dall'Ateneo. Essa è suddivisa in tre sezioni, e precisamente, la Sezione Didattica, la Sezione Ricerca e la Sezione Incarichi Gestionali. In ciascuna Sezione il soggetto può totalizzare un punteggio distinto per ciascun anno del biennio di riferimento. Verrà considerato sufficiente per l'attribuzione dello scatto stipendiale un punteggio complessivo nel biennio maggiore o uguale al valore minimo di 10 PUNTI.

Le sezioni del modulo sono suddivise in sottosezioni:

#### DIDATTICA

1. attività didattica in rispetto del carico istituzionale
2. n. ore di attività didattiche frontali-assistite oltre il carico didattico istituzionale
3. n. ore di verifica dell'apprendimento, di servizio agli studenti, di orientamento e tutorato, incluse le attività per l'alternanza scuola-lavoro, certificate dal Direttore del Dipartimento.

Il punteggio, fino ad un massimo di 15 PUNTI complessivi per il biennio, viene così calcolato:

- 3 PUNTI in caso di rispetto del carico didattico assegnato
- 1 PUNTO ogni 10 ore, con arrotondamento per eccesso, di didattica frontale-assistita oltre il carico didattico istituzionale.

#### RICERCA

1. prodotti rispondenti alle tipologie ammissibili ai fini degli indicatori per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale di appartenenza e conferiti nell'Anagrafe della Ricerca di Ateneo entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di pubblicazione
2. progetti scientifici nazionali, comunitari e internazionali, attività di trasferimento tecnologico mediante convenzioni o contratti conto terzi
3. partecipazione a comitati di istituzioni scientifiche nazionali e internazionali
4. essere *editor* di riviste internazionali
5. aver organizzato conferenze internazionali.

Il punteggio, fino ad un massimo di 15 PUNTI complessivi per il biennio viene così calcolato:

- 4 PUNTI ogni prodotto conferito nell'Anagrafe della Ricerca di Ateneo entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di pubblicazione
- 2 PUNTI ogni partecipazione a progetto scientifico nazionale, comunitario e/o internazionale e per ogni rivista internazionale di cui si sia *editor*
- 1 PUNTO ogni attività di trasferimento tecnologico mediante convenzione o contratto conto terzi
- 1 PUNTO ogni partecipazione a comitati di istituzioni scientifiche nazionali e/o internazionali
- 1 PUNTO per ogni conferenza internazionale organizzata
- 1 PUNTO per attività documentata di terza missione.

#### INCARICHI GESTIONALI

Il punteggio relativo alle cariche gestionali, fino ad un massimo di 5 PUNTI complessivi per il biennio, verrà attribuito nel modo seguente:

I Tipologia - Rettore, Pro-rettore, Presidente di Scuola, Direttore di Dipartimento, Presidente e Direttore di Centro di Servizio o di Centro di Ricerca, membro del Senato Accademico, membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Nucleo di Valutazione, Presidente di Presidio di Qualità: 3 PUNTI.

II Tipologia - Coordinatore o Presidente di Consiglio o delegato responsabile di corso di studio o di collegio didattico, delegato del Rettore, Coordinatore di dottorato di ricerca, membro di Commissioni formali di Ateneo, Presidente del Comitato Unico di Garanzia, membro di Commissioni ASN, Presidente di Commissione Paritetica, Responsabile per l'Assicurazione della Qualità di Dipartimento, Direttore Vicario ovvero altre cariche gestionali monocratiche previste dal regolamento del dipartimento di appartenenza: 2 PUNTI.

III Tipologia - Direttore di master o corso di perfezionamento, Componente della Commissione Paritetica docenti-studenti, Componente del Comitato Unico di Garanzia, Componente del Collegio di Disciplina, Componente del Consiglio scientifico della biblioteca, della Giunta di Dipartimento o della Commissione Programmazione o qualsiasi altro incarico gestionale previsto a norma di regolamento del Dipartimento di appartenenza: 1 PUNTO.

IV Tipologia: partecipazione ad almeno il 75% delle sedute del proprio Consiglio di Dipartimento: 1 PUNTO.

4. Ai fini della valutazione di cui ai commi precedenti, il valore minimo stabilito per l'attribuzione della classe può essere proporzionalmente rideterminato dalla Commissione di valutazione in presenza di periodi di congedo, aspettativa dal servizio, trasferimenti o altre cause previste dall'ordinamento segnalate dal docente interessato al momento della richiesta. Ai medesimi fini la Commissione di valutazione tiene conto delle esenzioni dalle attività didattiche previste dall'ordinamento.

5. Se l'esito della valutazione di cui ai precedenti commi raggiunge un valore superiore o uguale al valore minimo il docente richiedente consegue un giudizio positivo, altrimenti consegue un giudizio negativo.

#### **Art. 5 - Comunicazione dell'esito della procedura di valutazione**

1. Al termine di ogni sessione valutativa la Commissione di valutazione trasmette alla Divisione Personale Docente e Ricercatore dell'Area del Personale il verbale delle operazioni contenenti i giudizi dei soggetti valutati.

2. Entro 30 giorni dal ricevimento degli atti, la Divisione Personale Docente e Ricercatore comunica a ciascun docente il giudizio conseguito e, in caso di giudizio positivo, attiva le procedure per l'attribuzione del trattamento economico correlato al nuovo scatto stipendiale.

3. In caso di giudizio negativo, la Divisione Personale Docente e Ricercatore comunica nei medesimi termini al soggetto interessato gli esiti della valutazione, assegnando altresì un termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa per formulare eventuali osservazioni. Nella successiva sessione valutativa la Commissione di valutazione riesamina la domanda alla luce delle osservazioni formulate dal docente interessato, esprimendosi mediante giudizio di riesame.

#### **Art. 6 - Attribuzione degli scatti stipendiali**

1. Gli scatti stipendiali sono attribuiti, con decorrenza dal primo giorno del mese in cui viene maturato il biennio, ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato che partecipano alla procedura di valutazione e conseguono un giudizio positivo.

2. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata, non prima che siano trascorsi 12 mesi dalla maturazione del biennio. Nel caso di mancata attribuzione

dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 9 della legge 30.12.2010, n. 240.

#### **Art. 7 - Fondo per la premialità**

1. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato possono concorrere al fondo per la premialità di cui all'art. 9 della legge n. 240/2010, con le modalità stabilite da apposito Regolamento di Ateneo, solo se partecipano alla valutazione individuale e conseguono un giudizio positivo.

#### **Art. 8 Disposizioni finali**

1. L'Amministrazione può stabilire diverse modalità di avvio del procedimento di valutazione, al fine di garantire tempestività dell'azione amministrativa nei confronti dei soggetti interessati.

2. Per il personale docente prossimo al collocamento a riposo, al fine di consentire l'invio completo della documentazione utile al trattamento di previdenza e quiescenza all'ente di previdenza, è ammessa, qualora spettante, la presentazione della domanda anticipata di n. 6 mesi dalla data di cessazione dal servizio, fermo restando che il riconoscimento dell'inquadramento economico decorrerà solamente alla scadenza dell'effettivo termine del biennio.

3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al decreto di emanazione ed è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito *web* di Ateneo.